



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE POLITICHE STRATEGICHE PER LA RICERCA

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. n. 382/1980 artt. 89, 90 e 91;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (artt. 9, 26, 31, 43 e 44 del D.R. n. 2589 del 03/06/2022);
VISTO il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo (artt. 34, 35, 36, 53 del D.R. n. 3423 del 31/10/2013);
VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo (art. 2 comma 4 e art. 7 e seguenti del D.R. n.136 del 10.01.2024);
VISTO il Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri Interdipartimentali di Ricerca (D. R. n. 1374 del 20/04/2015);
VISTO il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 2 D.R.n.3539/2025);
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 7606 del 09.07.2025);
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep.n.332/2022 (odg 06/26) del 10/03/2022;
VISTE le delibere del Senato Accademico Rep. 37/2026 del 27/01/2026 e del Consiglio di Amministrazione Rep. 58/2026 del 29/01/2026, con le quali è stato approvato il seguente "Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell'Università degli Studi di Palermo";

DECRETA

di emanare il **"Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell'Università degli Studi di Palermo"** nella stesura che di seguito di riporta:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO E LA GESTIONE DEI CENTRI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Finalità e principi

Art. 1 – Oggetto, scopo e riferimenti normativi del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Palermo, ai sensi degli artt. 9, 26, 31, 43, 44 e 45 dello Statuto, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienza didattica e scientifica, anche attraverso l'istituzione di Centri i cui criteri di funzionamento e modalità di istituzione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Classificazione dei Centri

1. I Centri disciplinati dal presente Regolamento sono di seguito specificati:
 - a. Centri Interuniversitari ex artt. 9 e 26 dello Statuto e dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - b. Centri Interdipartimentali ex artt. 26 e 31 dello Statuto;
 - c. Centri di Servizi, ex artt. 43 e 45 dello Statuto e dell'art. 45 del Regolamento



- Generale di Ateneo, con autonomia economico-gestionale;
- d. Centri di Ateneo, ex art. 44 dello Statuto, senza autonomia economico-gestionale;
 - e. Centri Dipartimentali e Osservatori ex art. 44 dello Statuto.

TITOLO II – CENTRI

CAPO I - Centri Interuniversitari

Art. 3 – Definizione

1. I Centri Interuniversitari sono identificati quali strutture di ricerca assieme ai Dipartimenti, ai sensi degli artt. 9 e 26 dello Statuto e dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Centri Interuniversitari, ex art. 91 D.P.R.n. 382/1980, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più Dipartimenti e/o esperti del settore.
3. Le attività di tali Centri possono essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.
4. L'attività è finalizzata alla condivisione di saperi che possano utilmente contribuire al potenziamento delle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione svolte dall'Ateneo.

Art. 4 – Istituzione

1. La proposta di istituzione, contenente la volontà di istituire il Centro ed i nominativi dei docenti referenti per il Centro, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento del/i Dipartimento/i coinvolto/i e indirizzata dal proponente al Magnifico Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.
2. L'Ufficio competente avrà cura di perfezionare la proposta di istituzione, verificando che questa contenga i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della denominazione del Centro Interuniversitario;
 - b. la durata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in funzione delle attività programmate;
 - c. la missione, gli obiettivi e gli ambiti di attività previsti dal Centro Interuniversitario, i relativi indicatori di monitoraggio (risultati delle attività, eventuali finanziamenti, stato di avanzamento dei progetti), secondo quanto previsto dall'art. 47 del presente Regolamento;
 - d. il programma delle attività per il periodo individuato;
 - e. la bozza della Convenzione di funzionamento del Centro Interuniversitario, redatta ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - f. l'elenco degli Atenei che intendono aderire. Sarà cura dell'Ufficio inserire gli estremi delle delibere con cui i competenti Organi di Governo hanno approvato la Convenzione di cui all'art. 8, sulla base della bozza trasmessa dall'Università di Palermo;
 - g. l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento dei Dipartimenti coinvolti, contenente la volontà di istituire il Centro ed i nominativi dei docenti referenti per il Centro;
 - h. la pianificazione del sito web del Centro Interuniversitario.

Successivamente all'approvazione della proposta di istituzione di cui al presente comma 2, che avverrà con le modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento, la Convenzione viene sottoscritta da tutti gli Atenei aderenti e si considera perfezionata all'atto dell'ultima firma.

L'attivazione avviene con Decreto Rettorale a seguito dell'avvenuto perfezionamento della Convenzione.

Art. 5 - Adesione a Centri Interuniversitari di altri Atenei

1. La proposta di adesione del nostro Ateneo a Centri di altri Atenei, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
2. La proposta di adesione dovrà contenere: la bozza della Convenzione, l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento dei Dipartimenti coinvolti, contenente la volontà di aderire al Centro ed i nominativi dei docenti referenti per il Centro.
3. L'adesione viene perfezionata con la firma della Convenzione.
4. Quanto previsto dal presente articolo, si applica anche nel caso in cui l'Ateneo subentri come sede amministrativa in un Centro Interuniversitario già esistente.

Art. 6 – Rinnovo

1. La richiesta di rinnovo può essere avanzata per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni. Il rinnovo avviene almeno tre mesi prima della scadenza, secondo le stesse modalità previste per la procedura di istituzione.
2. L'istanza di rinnovo riporta la descrizione delle attività che si intendono svolgere e svolte nel precedente periodo di attivazione del Centro Interuniversitario.
3. Ai fini del rinnovo saranno presi in considerazione gli esiti del monitoraggio (di cui all'art. 47).
4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo del Centro Interuniversitario previo parere del Senato Accademico.
5. Il rinnovo viene perfezionato con la firma della Convenzione da parte degli Atenei aderenti.

Art. 7 – Disattivazione e recesso

1. La disattivazione del Centro Interuniversitario avviene per scadenza naturale, a conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo, ovvero, in corso di vigenza, si può procedere alla disattivazione del Centro su richiesta dell'Assemblea, o analogo organo decisionale, del Centro Interuniversitario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può, per motivate ragioni di interesse generale dell'Ateneo, deliberare motu proprio il recesso dal Centro, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 47 del presente Regolamento; contestualmente, decadono le cariche e le afferenze.
3. Le risorse patrimoniali vengono ripartite secondo quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario.
4. Il recesso da Centri Interuniversitari con sede amministrativa presso altro Ateneo avviene secondo quanto stabilito dall'apposita Convenzione.

Art. 8 – Convenzione

1. L'attività del Centro Interuniversitario è regolata da apposita Convenzione il cui testo è condiviso dagli Atenei aderenti.
2. La Convenzione deve contenere:
 - a. la denominazione, la sede, gli Atenei coinvolti;
 - b. lo scopo da perseguire e le attività da svolgere;
 - c. i soggetti aderenti al Centro Interuniversitario;



- d. la Struttura competente per la gestione amministrativo-contabile e patrimoniale;
 - e. gli organi, la durata, modalità di composizione e le relative funzioni;
 - f. modalità di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali;
 - g. le modalità di modifica e di recesso dal Centro Interuniversitario;
 - h. le modalità di stesura delle relazioni periodiche sulle attività.
3. La Convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e successivamente siglata da tutti gli Atenei aderenti al Centro Interuniversitario. Eventuali modifiche successive, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione sempre previo parere del Senato Accademico.
4. La Convenzione si intende perfezionata con l'apposizione di tutte le firme da parte degli Atenei aderenti.

Art. 9 – Risorse umane

- 1. Ai singoli Centri Interuniversitari non sono assegnate unità di personale, salvo diversa disposizione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale impiego di personale T.A.B. da destinare alle attività dei Centri Interuniversitari deve essere autorizzato dal Direttore Generale, previo assenso del Direttore della Struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio.
- 2. Per tutto il personale docente impegnato nei Centri Interuniversitari, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.

Art. 10 – Gestione amministrativa e contabile

- 1. Il presente articolo disciplina i Centri Interuniversitari di cui l'Università di Palermo è sede amministrativa.
- 2. Il Centro Interuniversitario è privo di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile.
- 3. La gestione amministrativa è attribuita ad uno dei Dipartimenti coinvolti. I contratti e le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati da tale Dipartimento su proposta del Direttore del Centro Interuniversitario.
- 4. La gestione contabile del Centro Interuniversitario è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo.
- 5. Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il Centro Interuniversitario dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Art. 11 – Collaborazione con Enti esterni

- 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Centro Interuniversitario può stipulare convenzioni di collaborazione, protocolli di intesa e Memorandum of Understanding con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.

CAPO II - Centri Interdipartimentali

Art. 12 - Definizione

- 1. I Centri Interdipartimentali sono identificati quali strutture di ricerca, assieme ai Dipartimenti, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
- 2. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, i Centri Interdipartimentali di Ricerca sono strutture di

ricerca che si avvalgono delle competenze di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti dell'Ateneo, costituendo un gruppo di esperti in grado di svolgere attività di ricerca, di avanzamento culturale e di trasferimento dei risultati con modalità coordinate fra diversi ambiti tecnologici e scientifici connessi con le tematiche di ricerca proposte:

- a. nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici o privati sulla base di bandi e avvisi pubblici;
- b. attraverso convenzioni e/o accordi di collaborazione, di durata prestabilita, con enti pubblici o privati che si impegnano a finanziare le attività sin dalla fase di start-up, nel rispetto della normativa generale e dei vigenti Regolamenti di Ateneo;
- c. mediante la realizzazione di programmi culturali e scientifici a carattere interdisciplinare, aventi ad oggetto il perseguimento di specifici obiettivi, misurabili e valutabili (produzione editoriale, attività seminariali, eventi culturali, programmi di aggiornamento professionale, ecc.).

Art. 13 - Istituzione

1. La proposta di istituzione, contenente la volontà di istituire il Centro ed i nominativi dei docenti referenti per il Centro, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento del/i Dipartimento/i coinvolto/i e indirizzata dal proponente al Magnifico Rettore.
2. L'Ufficio competente avrà cura di perfezionare la proposta di istituzione, verificando che questa contenga i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della denominazione del Centro Interdipartimentale;
 - b. la durata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in funzione delle attività programmate;
 - c. la missione, gli obiettivi del Centro Interdipartimentale, i relativi indicatori di monitoraggio e gli ambiti di attività previsti in temi di Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione;
 - d. il programma delle attività per il periodo individuato;
 - e. l'elenco nominativo dei docenti afferenti, appartenenti ad almeno due Dipartimenti;
 - f. l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento dei Dipartimenti coinvolti, contenente la volontà di istituire il Centro ed i nominativi dei docenti referenti per il Centro;
 - g. l'indicazione del Dipartimento sede amministrativa del Centro Interdipartimentale, corredata da delibera di accettazione da parte del Consiglio dello stesso Dipartimento;
 - h. la bozza del Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale, redatto ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - i. la pianificazione del sito web del Centro Interdipartimentale.
3. Successivamente, l'approvazione della proposta di istituzione di cui al presente comma 2, avverrà con le modalità previste all'art. 18 del presente Regolamento.
4. L'attivazione del Centro Interdipartimentale avviene con Decreto Rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 14 - Rinnovo

1. La richiesta di rinnovo, che può essere avanzata per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, avviene almeno tre mesi prima della scadenza, secondo le stesse modalità previste per la procedura di istituzione.
2. L'istanza di rinnovo riporta la descrizione delle attività che si intendono svolgere e svolte nel precedente periodo di attivazione del Centro Interdipartimentale e, in particolare, devono essere documentati: i risultati delle attività svolte, gli eventuali finanziamenti ricevuti, lo stato di avanzamento dei progetti. Essa deve anche riportare l'indicazione del Dipartimento che ne assume la gestione amministrativa.
3. Ai fini del rinnovo saranno presi in considerazione gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo del Centro Interdipartimentale, previo parere reso dal Consiglio Scientifico di Ateneo nel merito della valutazione dell'attività svolta e previo parere del Senato Accademico.

Art. 15- Disattivazione

1. La disattivazione del Centro Interdipartimentale avviene per scadenza naturale, a conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo, ovvero, in corso di vigenza, su richiesta dell'Assemblea del Centro Interdipartimentale, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. La disattivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; contestualmente, decadono le cariche e le adesioni dei singoli componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può, per motivate ragioni di interesse generale dell'Ateneo, deliberare motu proprio la disattivazione del Centro, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 47 del presente Regolamento; contestualmente, decadono le cariche e le afferenze.
4. Le eventuali risorse patrimoniali vengono ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 16 - Composizione

1. I Centri Interdipartimentali sono costituiti da docenti appartenenti ad almeno due Dipartimenti.
2. Eventuali ed ulteriori adesioni, pervenute in fase successiva all'istituzione o al rinnovo del Centro Interdipartimentale, vengono autorizzate dai Dipartimenti interessati ed accolte dal Direttore o dal Consiglio Scientifico del Centro Interdipartimentale.
3. Eventuali volontarie cessazioni di singoli componenti vengono comunicate al Direttore del Centro Interdipartimentale.

Art. 17 – Organi del Centro

1. Sono organi dei Centri di Ricerca Interdipartimentali:
 - a) Direttore;
 - b) Coordinatore Scientifico;
 - c) Consiglio Scientifico;
 - d) Assemblea.
2. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale. Il Direttore dura in carica per il periodo di vigenza del Centro Interdipartimentale e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. Se la carica è rinnovata in corso di mandato, per cessazione dal servizio o



volontarie dimissioni, il nuovo Direttore decade comunque con la conclusione del periodo di prima istituzione o rinnovo del Centro Interdipartimentale. Il Direttore deve essere nominato tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno, afferenti al Centro Interdipartimentale, in servizio sino alla scadenza del mandato.

L'incarico non dà luogo a compensi o indennità.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- 1) coordina le attività del Centro Interdipartimentale e ne assume la rappresentanza;
- 2) assicura i necessari rapporti con la competente sede amministrativa dipartimentale e con l'Amministrazione universitaria;
- 3) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Scientifico;
- 4) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con il piano di lavoro presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- 5) redige, per l'approvazione dell'Assemblea, la relazione consuntiva annuale;
- 6) accoglie le richieste di ammissione al Centro Interdipartimentale pervenute oltre la fase di costituzione o rinnovo;
- 7) sottopone all'Assemblea le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento e fissa, d'intesa con il Direttore della sede amministrativa dipartimentale, le modalità di gestione dei connessi finanziamenti, fermo restando che il Direttore del Centro Interdipartimentale non è direttamente abilitato all'assunzione di responsabilità amministrative;
- 8) dispone l'archiviazione, presso la competente sede amministrativa dipartimentale, della documentazione relativa alle attività del Centro Interdipartimentale;
- 9) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro Interdipartimentale, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- 10) svolge ogni altra funzione eventualmente prevista dallo specifico Regolamento del Centro Interdipartimentale.

3. Il Centro Interdipartimentale, ai fini del coordinamento delle proprie attività scientifiche e istituzionali, può designare fino ad un massimo di due personalità di rilievo, anche al di fuori dei ruoli dell'Ateneo, quali Coordinatori Scientifici. I Coordinatori sono componenti di diritto del Consiglio Scientifico del Centro Interdipartimentale. Può assumere tale ruolo anche il Direttore. L'incarico non dà luogo a compensi o indennità.

4. Il Consiglio Scientifico ha il compito di coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle attività e svolge le funzioni che gli sono demandate da quest'ultimo.

È formato da un numero non superiore a 1/3 dei docenti afferenti al Centro Interdipartimentale all'atto dell'istituzione o del rinnovo, comunque in numero non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea. Al suo interno deve, comunque, essere prevista una equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti di provenienza dei docenti afferenti al Centro Interdipartimentale.

Delle riunioni del Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali custoditi a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro Interdipartimentale.

L'incarico non dà luogo a compensi o indennità.

5. L'Assemblea è costituita da tutti gli afferenti al Centro Interdipartimentale, si riunisce almeno tre volte l'anno e si intende validamente costituita in presenza della metà +1 dei componenti, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

Essa svolge le seguenti funzioni:



- 1) approva, su proposta del Direttore o del Consiglio Scientifico, il programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con il piano di lavoro presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- 2) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva annuale sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- 3) approva le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- 4) elegge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio Scientifico;
- 5) delibera, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, l'eventuale anticipato scioglimento del Centro Interdipartimentale.

Art. 18 – Regolamento

1. Ogni Centro Interdipartimentale, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa generale e di Ateneo, è disciplinato da un Regolamento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Eventuali modifiche successive dovranno essere approvate dall'Assemblea e dal Senato Accademico sempre previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore.
3. Il Regolamento di ogni Centro Interdipartimentale deve prevedere:
 - a. la denominazione, la sede, i Dipartimenti proponenti;
 - b. lo scopo da perseguire e le attività da svolgere;
 - c. le risorse finanziarie, se presenti;
 - d. i soggetti aderenti al Centro Interdipartimentale;
 - e. il Dipartimento competente per la gestione amministrativa;
 - f. gli organi, tra cui obbligatoriamente il Direttore, l'Assemblea e il Consiglio Scientifico, la durata e le relative funzioni;
 - g. la stesura delle relazioni periodiche sulle attività.

Art. 19 – Risorse umane

1. Ai Centri Interdipartimentali non sono assegnate unità di personale. L'eventuale impiego di personale T.A.B. da destinare alle attività dei Centri Interdipartimentali deve essere autorizzato dal Direttore Generale, previo assenso del Direttore della Struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio.
2. Per tutto il personale docente impegnato nei Centri Interdipartimentali, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.

Art. 20 – Gestione amministrativa e contabile

1. Il Centro Interdipartimentale è privo di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro Interdipartimentale.
2. La gestione amministrativa del Centro Interdipartimentale è affidata, con delibera del Consiglio di Amministrazione contestuale alla procedura di attivazione/rinnovo e conformemente all'istanza, alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla sua costituzione.



3. Il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione esterna e le acquisizioni di beni e servizi avvengono nel rispetto delle norme generali e dei Regolamenti vigenti nell'Università di Palermo.
4. L'adempimento e la regolarità delle relative procedure sono assicurati dalla struttura amministrativa del Dipartimento, sede del Centro Interdipartimentale.

Art. 21 – Risorse finanziarie e patrimoniali

1. I Centri Interdipartimentali non godono del fondo di funzionamento ordinario. Inoltre, non è permesso alcun tipo di anticipazione di cassa da parte dell'Ateneo o dei Dipartimenti per l'avviamento e lo svolgimento delle relative attività.
2. I beni inventariabili acquisiti dai Centri Interdipartimentali, con particolare riferimento alle strumentazioni scientifiche, saranno presi in carico inventariale dal Dipartimento che gestisce i locali dove gli stessi beni vengono allocati. Nel caso di beni funzionali ad attività individuali, questi sono presi in carico dal Dipartimento al quale afferisce il docente affidatario dei beni.
3. Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro Interdipartimentale, rimangono a carico del Dipartimento che gestisce i locali dove gli stessi beni vengono allocati, fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di "cessato utilizzo" del bene in questione.

Art. 22 – Collaborazione con Enti esterni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Centro Interdipartimentale può stipulare convenzioni di collaborazione, protocolli di intesa e Memorandum of Understanding con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
2. Gli accordi di collaborazione che prevedono transiti di bilancio sono sottoposti alle determinazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

CAPO III – Centri di Servizi

Art. 23 – Definizione

1. I Centri di Servizi di cui al presente Capo III rientrano tra le strutture con autonomia economico-gestionale, ai sensi dell'art. 43 e 45 dello Statuto di Ateneo, dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo e degli artt. 2, 4, 5 e 7 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo. Essi si avvalgono delle competenze di docenti e personale T.A.B. dell'Ateneo e di esperti del settore.
2. Vengono istituiti per svolgere attività di coordinamento e supporto alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione, in ambiti di interesse strategico per l'Ateneo, la cui realizzazione risulti favorita dalla gestione autonoma delle risorse assegnate o acquisite, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Condizione per il mantenimento dell'autonomia economico-gestionale dopo il primo triennio dall'istituzione è la documentata capacità di acquisire finanziamenti da enti pubblici e privati e/o dalla partecipazione a bandi competitivi, con la generazione di introiti medi annui non inferiori ad una soglia minima fissata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro istituzione o, per quelli già istituiti con tali caratteristiche, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. In ogni caso tale somma non può essere inferiore a 250.000 euro.
4. In caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, salva specifica motivazione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione previo

parere del Senato Accademico, i Centri Servizi sono oggetto di trasformazione e vengono ricompresi tra le Strutture di Ateneo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento, ovvero sono disattivati ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 24 - Istituzione

1. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore o da un numero di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non inferiore a 5 o da uno o più Dipartimenti.
2. La trasformazione da Centro di Ateneo a Centro di Servizi ai sensi dell'art. 35 comma 3 del presente Regolamento può essere proposta dal Consiglio Scientifico del Centro.
3. La proposta di istituzione, per ciascun Centro, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della denominazione;
 - b. la missione, gli obiettivi, i relativi indicatori di monitoraggio e gli ambiti di attività previsti;
 - c. il programma delle attività e il catalogo degli eventuali servizi offerti;
 - d. l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene utile e opportuna l'attribuzione dell'autonomia economico-gestionale sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 23 del presente Regolamento;
 - e. la motivata previsione della potenzialità di acquisizione di risorse esterne, con una stima del loro potenziale ammontare nei primi tre anni dall'istituzione;
 - f. la pianificazione del sito web;
 - g. una bozza del Regolamento di funzionamento.
4. L'istituzione avviene a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera individua i locali e le risorse eventualmente assegnati al Centro.
5. L'attivazione dei Centri avviene con Decreto Rettorale.

Art. 25 - Disattivazione

1. La disattivazione avviene su proposta del Rettore o di un numero di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non inferiore a 5 o dei Dipartimenti che ne avevano eventualmente chiesto l'attivazione o del Consiglio Scientifico del Centro, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
2. La disattivazione è deliberata del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e comporta la contestuale decadenza delle cariche.

Art. 26 – Organi di indirizzo e di gestione dei Centri di Servizi

1. Sono organi di indirizzo e di gestione di ogni Centro di Servizi:
 - A. il Direttore/Coordinatore/Presidente;
 - B. il Consiglio Scientifico;
 - C. altri Organi eventualmente previsti dal Regolamento del Centro di Servizi.

Art. 27 – Direttore /Coordinatore/Presidente

1. Per ciascun Centro, il Direttore/Coordinatore/Presidente è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, con proprio Decreto, tra professori di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno, in possesso di specifici requisiti di carattere scientifico, in servizio sino alla scadenza del mandato.
2. Il Direttore/Coordinatore/Presidente è il responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del Centro, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una

sola volta consecutivamente. In ogni caso, decade al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore.

3. L'indennità del Direttore/Coordinatore/Presidente è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e non può essere superiore a quella prevista per i Direttori di Dipartimento in coerenza anche a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 23 del presente Regolamento.
4. Il Direttore/Coordinatore/Presidente designa, tra i componenti del Consiglio Scientifico, un Vice Direttore/Coordinatore/Presidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o di assenza.
5. La carica di Direttore/Coordinatore/Presidente è incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola dell'Ateneo, Coordinatore di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato, Presidente di Scuola di Dottorato.
6. Il Direttore/Coordinatore/Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, ne promuove, coordina e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l'ausilio del Consiglio Scientifico;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c. stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro ed approvate dal Consiglio Scientifico ai sensi dell'art. 28, comma 6 lett. d), del presente Regolamento e dell'art. 53, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo;
 - d. vigila sul funzionamento del Centro al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle relative responsabilità;
 - e. presenta all'approvazione del Consiglio Scientifico la proposta di budget di previsione, redatta dal responsabile amministrativo, corredata dalla relativa relazione tecnica, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - f. presenta ogni anno all'approvazione del Consiglio Scientifico una relazione sull'attività del Centro, corredata dai risultati ottenuti (Consuntivo annuale) ed una relazione sulle prospettive di attività future (Piano triennale di sviluppo);
 - g. adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h. presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Piano Strategico Triennale del Centro, previa approvazione del Consiglio Scientifico, da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - i. entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo di Ateneo, presenta il rendiconto annuale sulle attività del Centro;
 - j. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
 - k. per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o dal Regolamento del Centro, ha gli stessi diritti-doveri di un Direttore di Dipartimento;
 - l. svolge ogni altra funzione eventualmente prevista dallo specifico Regolamento del Centro.

Art. 28 – Consiglio Scientifico

1. Per ciascun Centro, la composizione del Consiglio Scientifico è disciplinata dallo specifico Regolamento. La durata in carica dei membri del Consiglio Scientifico è pari a quella del Direttore/Coordinatore/Presidente così come stabilito dall'art. 27 comma 2 del presente Regolamento. La composizione del Consiglio Scientifico viene formalizzata con decreto del



- Rettore. L'incarico non dà luogo a compensi o indennità.
2. È composto dal Direttore/Coordinatore/Presidente, da delegati del Rettore e da docenti esperti del settore e/o da eventuali esperti esterni, sulla base di quanto previsto dallo specifico Regolamento del Centro.
 3. Delle riunioni del Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali, custoditi a cura del Direttore/Coordinatore/Presidente presso la sede amministrativa del Centro.
 4. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore/Coordinatore/Presidente o, in caso di indisponibilità, dal Vice Direttore/Coordinatore/Presidente del Centro.
 5. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Scientifico, in forma consultiva, se invitati, altri esperti.
 6. Il Consiglio Scientifico di ciascun Centro:
 - a. definisce le linee programmatiche generali del Centro ed è l'Organo deliberativo del Centro stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - b. predispone la relazione annuale delle attività svolte;
 - c. approva entro il 30 ottobre il budget di previsione corredato da una relazione tecnica;
 - d. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
 - e. delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
 - f. per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalla normativa vigente e dai Regolamenti interni adottati dall'Ateneo.
 7. Il Consiglio è convocato dal Direttore/Coordinatore/Presidente o dal Vice Direttore/Coordinatore/Presidente, con comunicazione scritta dell'ordine del giorno inviata a ciascun Componente per mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione può essere inviata mediante posta elettronica con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
 8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si considerano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Direttore/Coordinatore/Presidente. Non sono ammesse deleghe da parte dei Componenti del Consiglio.

Art. 29 – Responsabile amministrativo

1. Per ciascun Centro, il Responsabile Amministrativo è nominato dal Direttore Generale tra personale appartenente almeno all'area dei funzionari e provvede alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido con il Direttore/Coordinatore/Presidente, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Svolge le proprie funzioni, coadiuvato da eventuali collaboratori, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore/Coordinatore/Presidente. In relazione alla complessità e all'onerosità del ruolo da svolgere in ciascuno dei Centri, la stessa unità di personale può assumere la responsabilità di due o più Centri.
2. Il Responsabile Amministrativo svolge le seguenti funzioni:
 - a. assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili;

- b. gestisce, in accordo con il Direttore/Coordinatore/Presidente, il fondo economato con le procedure di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni delle spese, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;
- c. in solido con il Direttore/Coordinatore/Presidente, è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali e dei documenti contabili;
- d. è sub-consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 30 – Regolamento

- 1. Ogni Centro è dotato di uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione può anche avvenire in sede di istituzione del Centro. Le modifiche vengono deliberate con le stesse modalità anche su proposta del Direttore/Coordinatore/Presidente o del Consiglio Scientifico.
- 2. Il Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore.
- 3. Il Regolamento di ogni Centro deve essere coerente con la normativa generale di Ateneo e con quanto previsto dal presente Regolamento, salvo eventuali deroghe esplicitamente motivate in sede di approvazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso, il Regolamento deve prevedere:
 - a. la denominazione;
 - b. lo scopo da perseguire e le attività da svolgere;
 - c. le risorse finanziarie, se presenti;
 - d. le modalità di composizione del Consiglio Scientifico;
 - e. gli eventuali Organi previsti, in aggiunta al Direttore/Coordinatore/Presidente e al Consiglio Scientifico, i loro compiti e la loro composizione;
 - f. le modalità di stesura delle relazioni periodiche sulle attività.

Art. 31 – Risorse umane

- 1. Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto alla Ricerca e alla Terza Missione di ciascun Centro sono svolte da personale strutturato e/o a contratto ad esso assegnato con Decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell'Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri.
- 2. La struttura dei Centri può prevedere la costituzione di unità operative nel limite delle risorse disponibili e previa verifica di non sovrapposizione con Unità Organizzative già esistenti.
- 3. Per tutto il personale docente impegnato nei Centri di Servizi, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.
- 4. I Centri possono prevedere nei propri Regolamenti l'afferenza di personale dell'Ateneo e di eventuali rappresentanti esterni individuati tra esperti del settore le cui modalità di adesione sono disciplinate negli specifici Regolamenti.

Art. 32 – Gestione amministrativa e contabile

- 1. I Centri di cui al presente Capo III hanno autonomia amministrativa, negoziale e contabile e possono stipulare contratti, convenzioni, protocolli di intesa e Memorandum of Understanding con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, relative alle

attività di proprio interesse, su proposta del Direttore/Coordinatore/Presidente, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il funzionamento dei Centri si ispira a meccanismi basati sull'autofinanziamento attraverso:
 - a. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - b. proventi per prestazioni a pagamento;
 - c. contributi derivanti da convenzioni o a titolo di liberalità da enti pubblici o privati;
 - d. utili derivanti dagli accordi promossi dagli stessi Centri.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 23 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare ai singoli Centri un budget dal bilancio unico di Ateneo, ai sensi dell'art. 43, comma 1, dello Statuto, per comprovate esigenze strategiche che non possano essere soddisfatte dall'autofinanziamento.
4. I proventi delle prestazioni effettuate da ciascun Centro, così come le eventuali assegnazioni da parte di organismi istituzionali, resteranno a disposizione del Centro per le esigenze di funzionamento, salvo quanto previsto da Regolamenti e Delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in merito al trasferimento al Bilancio di Ateneo di aliquote dei suddetti proventi. In ogni caso, i Centri contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo sulla base dell'art. 4 del "Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti" e del "Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi".
5. La quota di cui all'art. 19 comma 1 lett. b del "Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti", viene ripartita tra il Centro nella misura del 50% e, in misura proporzionale alle ore uomo rendicontate, ai Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto.
6. I Centri possono richiedere, su fondi propri non derivanti da assegnazioni dell'Ateneo, l'attivazione di contratti di ricerca, di incarichi di ricerca e di incarichi post-doc, ai sensi degli articoli 22, 22bis e 22ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono altresì richiedere l'attivazione di dottorati di ricerca ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, previa verifica di non sovrapposizione con i corsi di dottorato già esistenti o di analoga tematica.

Art. 33 – Contributi derivanti da programmi di finanziamento

1. I Centri di Servizi contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso le quote destinate all'Amministrazione Centrale sulla base del "Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti" (D.R.n.1718/2022).
2. I Centri di Servizi destinano direttamente alle spese di funzionamento dell'Ateneo una quota pari al 10% dell'importo totale dei finanziamenti esterni derivanti da progetti di ricerca, convenzioni, incarichi, consulenze, ecc. anche attraverso acquisizione di beni e di servizi. Il corrispettivo è ripartito tra i Dipartimenti coinvolti nel Centro di Servizi secondo le seguenti percentuali:
 - 30% suddiviso equamente fra tutti i dipartimenti coinvolti, indipendentemente dal numero dei docenti partecipanti;
 - 30% suddiviso fra tutti i dipartimenti coinvolti, in proporzione al numero dei docenti partecipanti;
 - il restante 40% è assegnato alla Struttura sede amministrativa del Centro di Servizi.
3. Le risorse che i Dipartimenti acquisiscono grazie alle attività dei Centri di Servizi sono

prioritariamente destinate a spese di promozione della ricerca, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento per l'acquisto di attrezzature e/o di manutenzione di queste ultime.

Art. 34 – Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Le risorse finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria di ciascun Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua costituzione.
2. La sede amministrativa e contabile e la Direzione di ciascun Centro sono ubicate presso i locali messi a disposizione dall'Ateneo.
3. I beni inventariabili acquisiti da ciascun Centro sono presi in carico inventariale dal Centro stesso.
4. Ogni Centro utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, nonché la strumentazione, le attrezzature in dotazione ed i relativi accessori e quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
5. Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca di un Centro, rimangono a carico di quest'ultimo fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di "cessato utilizzo" del bene in questione.
6. Al momento della disattivazione di un Centro, la gestione del patrimonio finanziario e la destinazione delle risorse patrimoniali presenti al momento della disattivazione sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV – Centri di Ateneo

Art. 35 - Definizione

1. I Centri di cui al presente Capo IV sono identificati tra le Strutture di Ateneo di cui all'art. 44 dello Statuto. Essi si avvalgono delle competenze di professori e ricercatori dell'Ateneo e/o di esperti del settore.
2. Sono istituiti per svolgere attività di interesse generale dell'Ateneo in relazione ai propri scopi istituzionali di Didattica, Ricerca e Terza Missione e per dare specifico impulso e visibilità ad attività trasversali a più aree culturali e disciplinari.
3. L'attività di tali Centri è prevalentemente di carattere scientifico-culturale e non comporta l'attribuzione di una autonomia gestionale e amministrativo-contabile. Nel caso in cui, nel corso delle attività da essi svolte, si verificano le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 23 del presente Regolamento, possono essere trasformati in Centri di Servizi, previo adeguamento del Regolamento e dell'organizzazione sulla base di quanto disciplinato dal Capo III del presente Regolamento.

Art. 36 - Istituzione

1. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore o da un numero di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non inferiore a 5 o da uno o più Dipartimenti.
2. La proposta di istituzione, per ciascun Centro, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della denominazione;
 - b. la missione, gli obiettivi, i relativi indicatori di monitoraggio e gli ambiti di attività previsti;
 - c. il programma delle attività e il catalogo degli eventuali servizi offerti;
 - d. la pianificazione del sito web;



- e. una bozza del Regolamento di funzionamento.
- 3. L'istituzione avviene a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera individua i locali e le risorse eventualmente da assegnare al Centro.
- 4. L'attivazione dei Centri avviene con Decreto Rettorale.

Art. 37 - Disattivazione

- 1. La disattivazione avviene su proposta del Rettore o di un numero di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non inferiore a 5 o dei Dipartimenti che ne avevano eventualmente chiesto l'attivazione o del Consiglio Scientifico del Centro, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
- 2. La disattivazione è deliberata del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e comporta la contestuale decadenza delle cariche.

Art. 38 - Composizione

- 1. I Centri possono prevedere nei propri Regolamenti l'afferenza di personale dell'Ateneo e di eventuali rappresentanti esterni individuati tra esperti del settore, le cui modalità di adesione sono disciplinate negli specifici Regolamenti.

Art. 39 – Organi di indirizzo e di gestione

- 1. Sono organi di indirizzo e di gestione di ogni Centro:
 - A. il Direttore;
 - B. il Consiglio Scientifico;
 - C. l'Assemblea, se prevista dal Regolamento;
 - D. altri Organi, se previsti dal Regolamento del Centro.

Art. 40 – Direttore

- 1. Per ciascun Centro, il Direttore è nominato dal Rettore, con proprio Decreto, tra professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno in possesso di specifici requisiti di carattere scientifico, in servizio sino alla scadenza del mandato.
- 2. Il Direttore, salvo che non sia diversamente previsto, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. In ogni caso, decade al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore.
- 3. Lo svolgimento della carica di Direttore non dà luogo alla corresponsione di indennità.
- 4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, ne promuove, coordina e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l'ausilio del Consiglio Scientifico;
 - b. assicura i necessari rapporti con la sede amministrativa del Centro e con l'Amministrazione Centrale;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. predispone il programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche;
 - e. redige la relazione consuntiva annuale;
 - f. sottopone al Consiglio Scientifico le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione e fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
 - g. dispone l'archiviazione, presso la sede amministrativa, della documentazione relativa alle

- attività del Centro;
- h. garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
 - i. svolge ogni altra funzione eventualmente prevista dallo specifico Regolamento del Centro.

Art. 41 – Consiglio Scientifico e Assemblea

1. Per ciascun Centro, gli Organi di cui al presente articolo hanno il compito di coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle attività e svolgono le funzioni che sono ad essi demandate dal Regolamento del Centro o delegate dal Direttore.
2. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore, da delegati del Rettore e da docenti esperti del settore e/o da eventuali esperti esterni, sulla base di quanto previsto dallo specifico Regolamento del Centro. I componenti del Consiglio vengono nominati con Decreto Rettorale. L'incarico non dà luogo a compensi. Delle riunioni del Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali custoditi a cura del Direttore presso la sede amministrativa del Centro.
3. L'Assemblea, ove esistente, è costituita da tutti gli afferenti al Centro. Si riunisce almeno tre volte l'anno e si intende validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.
4. Il Regolamento del Centro assegna al Consiglio Scientifico o all'Assemblea le seguenti funzioni:
 - a. approvazione, su proposta del Direttore o di altri Organi previsti dal Regolamento, del programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche;
 - b. approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Direttore, della relazione consuntiva annuale sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato;
 - c. approvazione delle proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
 - d. deliberazione, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, della eventuale proposta di scioglimento del Centro.
5. Per tutto il personale docente impegnato nei Centri di Ateneo, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.

Art. 42 – Regolamento

1. Ogni Centro è dotato di uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore.
3. Il Regolamento di ogni Centro deve essere coerente con la normativa generale di Ateneo e con quanto previsto dal presente Regolamento, salvo eventuali deroghe esplicitamente motivate in sede di approvazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso, il Regolamento deve prevedere:
 - a. la denominazione;
 - b. lo scopo da perseguire e le attività da svolgere;
 - c. le risorse finanziarie, se presenti;
 - d. le modalità di composizione del Consiglio Scientifico e/o dell'Assemblea;
 - e. gli eventuali Organi previsti, in aggiunta a quelli di cui alla lettera d, i loro compiti e la loro composizione;
 - f. le modalità di stesura delle relazioni periodiche sulle attività.



4. Ferme restando le modalità ordinarie di modifica dei Regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico delibera su eventuali modifiche al Regolamento del Centro proposte dal Direttore, dal Consiglio Scientifico o dall'Assemblea.

Art. 43 – Risorse umane

1. Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione dei Centri sono svolte da personale strutturato e/o a contratto ad esso assegnato con Decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell'Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri, previo assenso del Direttore della Struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio.

Art. 44 – Gestione amministrativa e contabile

1. I Centri possono ricorrere a contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività di loro interesse, su proposta del Direttore, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Centro può contribuire al proprio autofinanziamento attraverso:
 - a. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - b. proventi per prestazioni a pagamento;
 - c. contributi derivanti da convenzioni o a titolo di liberalità da enti pubblici o privati;
 - d. utili derivanti dagli accordi promossi dal Centro.
3. I proventi delle prestazioni effettuate da ciascun Centro, così come le eventuali assegnazioni da parte di organismi istituzionali, resteranno a disposizione del Centro per le esigenze di funzionamento, salvo quanto previsto da Regolamenti e Delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in merito al trasferimento al Bilancio di Ateneo di aliquote dei suddetti proventi. In ogni caso, i Centri contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo sulla base dell'art. 4 del "Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti" e del "Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi".
4. La quota di cui all'art. 19 comma 1 lett. b del "Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti", viene ripartita tra il Centro nella misura del 50% e, in misura proporzionale alle ore uomo rendicontate, ai Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto.
5. I Centri possono richiedere, su fondi propri non derivanti da assegnazioni dell'Ateneo, l'attivazione di contratti di ricerca, di incarichi di ricerca e di incarichi post-doc, ai sensi degli articoli 22, 22bis e 22ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono altresì richiedere l'attivazione di dottorati di ricerca ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, previa verifica di non sovrapposizione con i corsi di dottorato già esistenti o di analoga tematica.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare al Centro, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un budget dal bilancio unico di Ateneo.

Art. 45 – Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Le risorse finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro stesso.



2. La sede amministrativa e contabile e la Direzione del Centro sono ubicate presso i locali messi a disposizione dall'Ateneo.
3. I beni inventariabili acquisiti dal Centro saranno presi in carico inventariale dal Centro.
4. Ogni Centro utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, nonché la strumentazione, le attrezzature in dotazione ed i relativi accessori e quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
5. Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro, rimangono a carico di quest'ultimo fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di "cessato utilizzo" del bene in questione.
6. Al momento della disattivazione di un Centro, la gestione del patrimonio finanziario e la destinazione delle risorse patrimoniali presenti al momento della disattivazione è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V – Centri Dipartimentali e Osservatori

Art. 46 – Definizione

1. I Centri di cui al presente Capo V sono identificati tra le Strutture di Ateneo di cui all'art. 44 dello Statuto. I Centri Dipartimentali e gli Osservatori rappresentano uno strumento che, nascendo in seno ad una singola struttura dipartimentale, approfondisce le tematiche definite dallo stesso, attingendo agli ambiti scientifici specifici, attraverso attività di ricerca, trasferimento tecnologico e consulenza ma anche di raccolta, catalogazione e divulgazione delle conoscenze.
2. L'attivazione è approvata dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa agli Uffici.
3. Il Dipartimento predispone e approva il Regolamento di funzionamento del Centro e lo trasmette agli Uffici.
4. La gestione dei Centri resta in capo al Dipartimento di riferimento e segue le medesime disposizioni regolamentari vigenti in Ateneo.

CAPO VI – Monitoraggio

Art. 47 – Monitoraggio dei Centri di cui ai capi I, II, III e IV

1. Con cadenza annuale, entro il primo trimestre, gli Uffici competenti effettuano il monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente dai Centri di cui ai capi I (limitatamente ai Centri con sede amministrativa presso l'Ateneo di Palermo), II, III e IV del presente Regolamento. In particolare, a ciascun Centro verrà richiesto di fornire:
 - a. una relazione consuntiva annuale sia economica (per le strutture dotate di budget) che scientifica (prodotti delle attività svolte, entità dei finanziamenti ricevuti e stato di avanzamento dei progetti, collaborazioni realizzate e, in generale, risultati delle iniziative attuate);
 - b. i Centri di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno evidenziare l'entità degli introiti annui in relazione alla soglia minima, non inferiore a 250.000 euro, fissata dal Consiglio di Amministrazione (ex art. 23 del presente Regolamento);
 - c. un programma delle attività previste per l'anno successivo;
 - d. i nominativi dei docenti afferenti al Centro, i nominativi di eventuale personale T.A.B. assegnato al Centro e la composizione dei relativi Organi;
 - e. gli ambiti e le linee di ricerca sviluppate dal Centro.



2. Gli esiti del monitoraggio saranno trasmessi agli OO.GG. per le conseguenti valutazioni.
3. I Centri attivi sono indicati sulla pagina dedicata del portale di Ateneo. Ciascun Centro può prevedere un sito dedicato e provvederà ad aggiornarlo.
4. I Centri avranno cura di pubblicare sul proprio sito la relazione consuntiva annuale sulle attività del Centro e il programma delle attività previste per l'anno successivo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Entrata in vigore del Regolamento, modifiche e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione e viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Le previsioni di cui all'art. 23 comma 4 potranno avere luogo trascorso un triennio dall'approvazione del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) - D. R. n. 1374 del 20/04/2015".
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
6. I Regolamenti dei Centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere aggiornati entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri